

DEPOSITI DOGANALI - DEPOSITI FISCALI IVA

Pro-memoria per le imprese

Premessa.

I depositi fiscali Iva sono entrati a pieno titolo nel nostro ordinamento con la Legge 18.2.97, n. 28 che ha introdotto nel D.L. n. 331/93 l'articolo 50 bis. In tal modo è consentito di operare anche in Italia con le stesse agevolazioni fiscali IVA in vigore negli altri Paesi dell'Unione Europea.

Dai primi anni della loro operatività, sempre più aziende italiane, che acquistano beni dai Paesi Terzi o dall'UE (materie prime, prodotti finiti) ovvero che esportano nell'UE o nei Paesi Terzi i loro prodotti, si sono servite dei depositi fiscali Iva per ottenere le agevolazioni, sia di carattere fiscale sia di costi di magazzinaggio offerte da tale prodotto.

I soggetti automaticamente autorizzati a gestire i depositi fiscali Iva sono:

- le imprese esercenti i Magazzini Generali Doganali;
- le imprese esercenti i depositi doganali privati per conto terzi;
- i depositi franchi e punti franchi.

Possono inoltre essere abilitati a custodire beni nazionali e comunitari in regime di deposito Iva altri soggetti che riscuotano la fiducia dell'Amministrazione finanziaria: l'autorizzazione può essere rilasciata esclusivamente a società di capitali che presentino particolari requisiti, verificati secondo rigorosi criteri di analisi da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Fischer & Rechsteiner ha ottenuto specifica autorizzazione a gestire un deposito doganale ed un deposito Iva con il numero di identificazione 100/C.

Operatività del deposito.

Il gestore del deposito doganale / Iva deve riportare tutte le operazioni eseguite in un apposito registro preventivamente vidimato e bollato. Inoltre deve conservare un

esemplare dei documenti sulla base dei quali è stata effettuata l'introduzione e l'estrazione delle merci nel deposito.

Operazioni agevolate più ricorrenti.

1) **Acquisti da Paesi terzi - immissione in libera pratica:** al momento dell'importazione presso la dogana ove è ubicato il deposito fiscale, l'IVA non viene assolta in quanto i beni sono destinati ad essere introdotti nel deposito.

All'atto del ritiro dal deposito, l'IVA è assolta da chi procede all'estrazione, mediante emissione di autofattura che verrà annotata sui registri acquisti e registro vendite, ragione per cui l'imposta non verrà materialmente versata ma solo contabilizzata.

I beni esteri introdotti nel deposito Iva vengono sdoganati col pagamento dei soli dazi, mentre l'imposta dovuta all'atto dell'estrazione non dovrà essere versata, ma semplicemente annotata a debito e a credito nei registri Iva, secondo la procedura dell'autofatturazione di cui all'art. 17, comma 3, del DPR 633/72.

2) **Acquisti intracomunitari:** i beni acquistati in altro Paese comunitario, sono introdotti nel deposito fiscale in esenzione IVA.

Al momento del ritiro l'imposta è assolta da chi procede all'estrazione mediante integrazione della fattura emessa dal cedente comunitario.

La fattura integrata viene annotata sul registro delle vendite e sul registro degli acquisti.

Viene compilato l'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari (Intra-2).

3) **Cessione a soggetto comunitario:** i beni oggetto della vendita, anziché essere inviati al cessionario, vengono introdotti nel deposito fiscale con risparmio dei costi di trasporto. La fattura emessa non riporta l'addebito IVA e non deve essere compilato il mod. INTRA 1.

Successivamente, il cessionario comunitario può vendere i beni sia a soggetto italiano, sia a soggetto estero senza addebito IVA.

- 4) **Manipolazioni e lavorazioni nel deposito:** tutte le prestazioni di servizi nel deposito sono effettuate senza pagamento dell'IVA, comprese le operazioni di perfezionamento e le manipolazioni usuali.
- 5) **Vendite nel deposito IVA:** durante la permanenza nel deposito fiscale, la merce può essere rivenduta ad uno o più soggetti sempre in esenzione IVA. In questo modo, il cedente evita di dover versare l'IVA gravante sul bene ceduto prima di averla ottenuta dal cessionario, visto la consuetudine ormai radicata da parte degli acquirenti, di pagare con forti dilazioni dall'emissione della fattura.

Benefici fiscali.

Per le aziende industriali e commerciali l'utilizzo di questo strumento comporta il beneficio di eliminare la distorsione derivante dal versamento dell'IVA prima del suo incasso.

I vantaggi del deposito fiscale Iva sono assimilabili a quelli offerti dai punti franchi. Configurandosi come semplice status giuridico dei beni, il deposito Iva non si realizza attraverso la manipolazione fisica/logistica della merce ma semplicemente il carico deve stazionare all'interno del "perimetro" autorizzato per il tempo dello svolgimento dell'operazione doganale inerente.

Vantaggi finanziari.

L'acquisto e la commercializzazione dei beni senza dover anticipare l'IVA consente all'azienda di ridurre sensibilmente l'utilizzo dei crediti bancari ovvero di ottimizzarli al fine di aumentare il proprio giro di affari e la possibilità di espansione.

Di conseguenza vengono ridotti i costi per interessi passivi.

L'utilizzo dei depositi Iva è particolarmente favorevole per le aziende che trattano prodotti di elevato valore e con forte incidenza IVA. Esse possono evitare di

utilizzare il plafond negli acquisti internazionali. Viceversa, il deposito Iva rappresenta una valida opzione quando il plafond è esaurito nel corso dell'anno.

Qualora si ricorra al deposito doganale, la merce può rimanere anche "allo stato estero". In tal modo il pagamento dei dazi è procrastinato al momento dello sdoganamento.

Riduzione dei costi di gestione.

Oltre alle agevolazioni fiscali e finanziarie, l'utilizzo del deposito doganale / Iva permette alle aziende di conseguire dei vantaggi aggiuntivi quali la riduzione dei costi di gestione del magazzino e della distribuzione dei prodotti.

Fischer & Rechsteiner, in quanto da tempo operatore specializzato nel settore delle spedizioni internazionali con propri esclusivi servizi groupage e dotata di ampio terminal per movimentazione e stoccaggio merce, è quindi in grado di offrire alla clientela efficienti ed accurati servizi logistica.

Il depositante ha inoltre il vantaggio di non essere più vincolato ai costi fissi del personale dipendente particolarmente nel caso di rallentamento delle vendite.

L'azienda industriale/commerciale, una volta concordato il preventivo per la gestione del deposito, è in grado di determinare con precisione l'incidenza dei costi su ogni singola unità di prodotto, dal momento della produzione al momento della consegna all'acquirente.

La terziarizzazione della logistica consente all'azienda industriale di utilizzare i propri impianti esclusivamente per la produzione dei beni e non occupare spazi per lo stoccaggio nei propri magazzini, soprattutto in quelle fasi in cui - per qualsivoglia motivo - si trovi a possedere merce che immetterà al consumo oppure invierà alla produzione solo in un secondo tempo.